



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
UO GESTIONE PRESENZE E ACCESSORIO

GM

A tutto il personale TAB

OGGETTO: Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto Rilancio” - Artt. 72, 73 e 74.

Con circolare n. 26997 del 23/03/2020 è stata disciplinata l'applicazione degli artt. 24, 25 e 26 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, successivamente convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il Decreto Legge in oggetto indicato, al Titolo III “*Misure in favore dei lavoratori*”, Capo I “*Modifiche al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18*” ha introdotto alcune parziali modifiche in materia di permessi, di congedi e di assenze fruibili dal personale dipendente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 disciplinate dal D.L. n. 18/2020.

In particolare: :

- l'art. 72 modifica l'art. 25 (**Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19**) prevedendo, a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31/07/2020, la fruizione di uno specifico congedo, continuativo o frazionato e comunque *non superiore a 30 giorni*, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. Tale congedo può essere fruito dai genitori lavoratori del settore pubblico per i figli di età inferiore a 12 anni. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Restano invariate tutte le altre previsioni di cui alla circolare n. 26997 del 23/03/2020, ivi compresa:

- la mancata applicazione del limite di età di 12 anni per i figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. n. 104/92)
- per i genitori di figli minori di anni 16 il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa: ciò con gli stessi limiti e requisiti già disciplinati dall'art. 25 del D.L. n. 18/2020.

Come già stabilito con circolare n. 26997 del 23/03/2020, le domande relative alle richieste di congedo devono essere inviate alla mail presenze.accessorio@unipa.it utilizzando l'apposito modulo già pubblicato sul sito dell'UO Gestione presenze e trattamento accessorio.

- L'art. 73 modifica l'art. 24 (**Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104**) prevedendo la possibilità di fruire di *ulteriori complessive dodici giornate di permessi nei mesi di maggio e giugno 2020*.

I dipendenti dovranno inserire la richiesta su IRISWEB.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
UO GESTIONE PRESENZE E ACCESSORIO

- l'art. 74 modifica l'at. 26 (**Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato**)

Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici gravemente disabili e per quelli in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da terapie salvavita da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalla autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria, è equiparato, al ricovero ospedaliero.

La domanda per la fruizione del periodo equiparato al ricovero ospedaliero dovrà essere inviata all'indirizzo mail presenze.accessorio@unipa.it con allegata certificazione, attestante la situazione di rischio prevista nella norma, rilasciata dai competenti organi medico legali, e certificazione del periodo di assenza prescritto.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott. Sergio Casella

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Romeo